



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo
Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it
Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA E IL NIDO/MICRONIDO ACCREDITATO
_____ **PER L'ACQUISTO DI N. ____ POSTI-BAMBINO/A PER L'ANNO**
EDUCATIVO 2026/2027.

CUP N. H31J26000080001

CIG N. _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ viene redatta la presente convenzione,

TRA

Il Comune di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, Piazza Italia, in persona Avv. Francesco Barreca n.q. di Dirigente del Settore Welfare (di seguito chiamato COMUNE), P.I. 00136380805;

E

il Nido/micronido d'infanzia privato accreditato “_____”
Partita Iva/Codice Fiscale _____, con sede legale in via _____, in persona del
Legale Rappresentante _____, CF _____, (di seguito chiamato
SOGGETTO GESTORE),

PREMESSO CHE

- con determinazione n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso relativo all'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di convenzione per l'acquisto di posti-bambino presso i nidi/micronidi privati per l'anno educativo 2026/2027;
- con determinazione n. ____ del _____ è stato approvato l'elenco dei gestori dei nidi/micronidi privati interessati a stipulare una convenzione con il Comune di Reggio Calabria per l'acquisti di posti-bambino per l'anno educativo 2026/2027;
- con determinazione n. ____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto alle famiglie del territorio per la fruizione di posti in convenzione per l'anno educativo 2026/2027 nei nidi/micronidi privati indicati nell'elenco approvato con determinazione n. ____/____;
- con determinazione n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria dei minori aventi diritto alla fruizione dei posti convenzionati presso i nidi individuati.



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

ART. 1 - FINALITA'

Lo scopo dell'intervento è quello di sostenere ed incrementare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia, nonché di favorire la frequenza dei bambini ai servizi educativi per la prima infanzia privati presenti sul territorio del comune di Reggio Calabria, garantendo loro un luogo di formazione, di cura e di socializzazione, nella prospettiva del benessere psicofisico, dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, sostenendo le famiglie nella scelta della genitorialità e nella conciliazione tra vita familiare e lavoro.

ART. 2 – POSTI BAMBINO RISERVATI

Con la presente Convenzione il soggetto gestore del Nido mette in disponibilità presso la struttura denominata _____, sita in via _____, un numero di posti-bambino pari a _____.

Gli utenti del servizio educativo sono i minori 3-36 mesi, collocati utilmente nella graduatoria formulata dal Comune a seguito di Avviso pubblico rivolto alle famiglie.

Il Settore Welfare, con la sottoscrizione della presente convenzione, comunica agli utenti disponibili a frequentare il nido convenzionato, con i riferimenti e i dati necessari delle relative famiglie.

ART. 3 - QUOTA COMUNALE PER POSTO BAMBINO CONVENZIONATO

Al gestore del servizio educativo è riconosciuto, per ogni posto convenzionato, il pagamento delle spese, a fronte dell'effettivo utilizzo dei posti, al fine di ridurre la retta di frequenza a carico della famiglia in relazione alla fascia ISEE di appartenenza.

L'importo economico massimo mensile corrisposto dall'Amministrazione per ciascun posto in convenzione ammonta ad €. _____, **comprensivo di ogni onere ed IVA, se dovuta**, equivalente alla quota minima di compartecipazione dell'utenza, per un importo massimo complessivo pari ad €. _____ **compresa Iva**.

L'importo di integrazione alla retta mensile riconosciuto ai gestori dei nidi privati convenzionati con l'Ente, verrà calcolato dalla differenza tra il costo standard/bambino mensile dichiarato in sede di domanda e la quota a carico dell'utente (compartecipazione), calcolata in base alla fascia ISEE di appartenenza secondo lo schema tariffario adottato dall'Ente.

Il gestore si obbliga per i posti riservati in convenzione a richiedere alle famiglie dei bambini la quota di compartecipazione per la frequenza mensile, secondo le fasce ISEE di appartenenza, che corrisponde allo stesso sistema tariffario adottato per i nidi d'infanzia comunali, approvato con deliberazione di G.M. n. 225 del 20/10/2025.



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo
Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it
Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

Fascia ISEE della famiglia	Quota mensile di compartecipazione delle famiglie	Importo mensile dovuto al gestore per posto bambino convenzionato
da € 0 a € 5.165,00	€ 60,00	
da € 5.166,00 a € 7.748,00	€ 71,00	
da € 7.749,00 a € 10.331,00	€ 87,00	
da € 10.332,00 a € 12.914,00	€ 103,00	
da € 12.915,00 a € 15.497,00	€ 126,00	
da € 15.498,00 a € 18.081,00	€ 153,00	
da € 18.082,00 a € 20.663,00	€ 174,00	
da € 20.664,00 a € 23.246,00	€ 203,00	
da € 23.247,00 a € 25.829,00	€ 225,00	
ISEE oltre a € 25.830,00	€ 232,00	

Gli importi mensili dovuti dal Comune al gestore (indicati nella tabella sopra riportata) si intendono comprensivi di IVA.

Nel caso in cui l'ISEE della famiglia dell'utente subisca variazioni, oppure nel caso in cui l'utente cessi la frequenza e sia sostituito, a seguito di comunicazione da parte del competente servizio comunale, da altro utente la cui famiglia abbia diversa fascia ISEE, l'importo dovuto dal comune al gestore privato verrà rimodulato.

La quota di contributo è riferita alla fascia oraria prescelta dalla famiglia, dal lunedì al sabato, per **11 mesi** dalla data di avvio.

Nessuna quota contributiva è dovuta per i posti indicativamente inseriti nella convenzione ma non occupati da utenza municipale, né per gli utenti privati non provenienti dalle graduatorie municipali, né per il mese di agosto.

Nessun importo è dovuto dal Comune al gestore del nido in caso di sospensione del servizio, da parte del nido convenzionato, nelle giornate di apertura (previste dal calendario della struttura), se non per i casi eccezionali di forza maggiore effettivamente documentati e non superiore a tre giorni;

È facoltà del Comune recedere dalla convenzione sottoscritta nel caso non ci siano richieste da parte delle famiglie, nel caso in cui i requisiti richiesti a ciascun gestore, pur posseduti alla data della presentazione della manifestazione di interesse, vengano successivamente a mancare o nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

ART. 4 - OBBLIGHI DEL GESTORE DEL NIDO D'INFANZIA CONVENZIONATO

Il gestore titolare del nido d'infanzia con la sottoscrizione della presente convenzione con il Comune di Reggio Calabria per l'acquisto di posti bambino si impegna a:

- organizzare il servizio a proprie spese con impiego di proprie risorse umane e strumentali qualificate e adeguate nel rispetto dei requisiti di legge e di accreditamento per lo svolgimento dell'attività incluso il rispetto della normativa contrattuale per le risorse umane e le disposizioni relative alla idoneità dei locali, degli arredi e le norme di prevenzione rischi, salute e sicurezza;
- garantire la gestione del servizio secondo gli standard di accreditamento;
- organizzare la giornata educativa in coerenza con il progetto educativo e il regolamento tariffario e organizzativo nel rispetto dei requisiti per cui ha ottenuto l'accreditamento e di adoperarsi ad apportare le modifiche qualora intervenissero nuove normative;
- tenere apposito registro, su cui indicare i nominativi dei bambini iscritti al servizio, le relative presenze giornaliere, i nominativi degli operatori e le relative presenze e assenze;
- non aumentare le rette applicate alle famiglie per tutta la durata dell'anno educativo, in riferimento all'attività prevista dalla presente convenzione;
- al fine di ottenere la liquidazione del contributo e per consentire il costante monitoraggio delle attività connesse con gli obiettivi che l'amministrazione comunale deve perseguire, il gestore trasmetterà bimestralmente, unitamente alla fattura/nota di debito, al competente ufficio comunale, un rendiconto dettagliato che attesti le presenze del mese con indicazione dei nominativi, indirizzo di residenza, fascia ISEE e tariffa applicata;
- dare immediata comunicazione agli uffici competenti della rinuncia al servizio presentata dall'utente al fine di effettuare nuove ammissioni;
- garantire idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati dagli operatori nello svolgimento del servizio al rischio infortunio e di responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 - IMPEGNI DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Il Comune s'impegna con l'ente gestore a:

- liquidare bimestralmente al gestore della struttura la somma per ciascun posto assegnato che è determinato dalla differenza tra il costo standard/bambino mensile pari a € _____ (euro _____,00) e l'importo versato dall'utenza a titolo di compartecipazione. L'IVA non è dovuta, salvo il caso in cui a erogare il servizio sia una Società Cooperativa Sociale secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità del 2016 (L. n. 208/2015);



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

- effettuare il pagamento esclusivamente dietro presentazione di regolare documentazione mensile attestante la frequenza del bambino in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 della presente Convenzione.

**ART. 6 - AMMISSIONE AL SERVIZIO E SUBENTRO IN CASO DI RINUNCIA O DECADENZA.
DISCIPLINA DELLE ASSENZE**

- L'individuazione di bambini da inserire nella struttura del nido è ad esclusiva cura del Settore Welfare del Comune, sulla base dell'espressa accettazione del posto nella struttura medesima, tenuto conto della posizione assunta nella graduatoria definitiva;
- Il Soggetto Gestore è tenuto all'inserimento di ogni nuovo utente a seguito della comunicazione di ammissione da parte del Comune.
- Salvo i casi di ammissione in corso d'anno a seguito di chiamata da lista d'attesa, i bambini frequenteranno il servizio educativo per l'anno educativo 2026/2027, fino al 31 luglio 2027;
- Si considera iscritto il bambino che, a seguito della procedura di iscrizione, sia ammesso alla frequenza del nido dal Comune ed abbia accettato formalmente il posto.
- Il Gestore del servizio in convenzione si impegna a garantire la piena disponibilità dei posti offerti fino al 1° ottobre dell'anno educativo, dopo tale data può disporre liberamente dei posti precedentemente offerti e rimasti liberi.
- Per gli utenti che iniziano a frequentare entro e non oltre il giorno 10 del mese, il Comune riconosce in favore del Soggetto Gestore la propria quota e, parimenti, la famiglia dell'utente è tenuta a versare la quota a sé spettante in base al valore ISEE. Per coloro che iniziano a frequentare dal giorno 11 in poi le relative quote a carico del Comune e dell'utente saranno calcolate proporzionalmente dal giorno di ammissione al servizio.
- Il Comune, a seguito di decadenze o rinunce dovrà tempestivamente attivarsi, tramite scorrimento di graduatoria, per l'individuazione di altri bambini aventi titolo all'eventuale accettazione dei posti resisi liberi nella struttura, fornendone comunicazione al Soggetto Gestore.
- Per le rinunce e le decadenze che intervengono durante il mese e che comportano il subentro di altro utente, il Comune riconosce:
 - per il bambino cessante, quale quota contributiva mensile dovuta, quella determinatasi fino dalla data di rinuncia/decadenza;
 - per il bambino subentrante, quale quota contributiva mensile dovuta, quella corrispondente a partire dalla data di ammissione al servizio.
- Per i posti oggetto di rinunce, per i quali il Comune non proceda all'ammissione di altri bambini, per esaurimento delle liste di attesa o rinunce, il Soggetto Gestore può disporre liberamente dei posti precedentemente offerti e rimasti liberi.



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo
Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it
Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

- Le eventuali rinunce alla frequenza, corredate della copia del documento di identità di uno dei genitori, devono essere presentate dalla famiglia al Gestore e da questo comunicate tempestivamente al Settore Welfare del Comune e comunque entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui la rinuncia scritta del genitore è stata acquisita, pena l'esclusione automatica.
- Nei casi di decadenza previsti a seguito di assenze non giustificate per iscritto superiori a 10 giorni consecutivi, il Soggetto Gestore, previa comunicazione formale alla famiglia, è tenuto ad informare il Comune ai fini dell'adozione degli atti di competenza in riferimento alla dichiarazione di decadenza.

ART. 7 - IMPEGNI DELLE FAMIGLIE BENEFICIARIE

I genitori dei bambini ammessi al nido convenzionato sono tenuti:

- ad accettare le regole e le modalità organizzative previste dall'Avviso cittadino di accesso al servizio;
- al pagamento della compartecipazione a loro carico direttamente al Soggetto Gestore privato, secondo la tempistica stabilita nell'Avviso pubblico per le iscrizioni. Il titolare della struttura educativa privata deve rilasciare relativa ricevuta, che deve essere allegata alla documentazione a corredo della fattura;
- a presentare, in caso di rinuncia al servizio, dichiarazione scritta indirizzata sia al Comune, sia al Soggetto Gestore, entro il giorno 20 del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza del bambino. In questo caso l'obbligo della contribuzione si esaurisce con l'ultimo mese di frequenza e nulla è dovuto per il mese successivo, mentre per le rinunce presentate oltre il giorno 20 è dovuta per intero anche la quota relativa al mese successivo.
- qualora la famiglia del bambino proveniente dalle liste d'attesa comunali accolto nella struttura accreditata e convenzionata non effettui il pagamento della compartecipazione a suo carico per due mensilità, il Soggetto Gestore, dopo aver assegnato alla famiglia un congruo termine (almeno 30 giorni) per la regolarizzazione, senza esito positivo, ne darà tempestiva comunicazione al Comune ai fini della dichiarazione di decadenza e dell'avvio delle attività necessarie per il conseguente subentro di altro utente. Resta a carico del Soggetto Gestore l'onere della procedura di recupero delle somme dovute dall'utente moroso.

Il Soggetto Gestore è tenuto ad informare adeguatamente le famiglie di tali obblighi a loro carico.

ART. 8 - PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ECONOMICA

Il Comune provvede a corrispondere al gestore le quote contributive a fronte di presentazione di fatture bimestrali da parte del Gestore del servizio, in rapporto all'entità dei bambini convenzionati accolti.



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

La liquidazione della fattura avviene nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia a decorrere dalla data di ricezione o di integrazione/rettifica, sulla base di ogni opportuna verifica (DURC, posizione debitoria nei confronti di Equitalia e dei tributi locali) e previa presentazione della seguente documentazione:

- ricevute e/o altra documentazione attestanti l'avvenuto pagamento da parte delle famiglie della propria quota contributiva versata;
- prospetto mensile che attesti le presenze del mese dei bambini convenzionati con indicazione dei nominativi, indirizzo di residenza, fascia ISEE e tariffa applicata.

Nessun importo è dovuto dal Comune al gestore del nido:

- in caso di sospensione del servizio nelle giornate di apertura (previste dal calendario della struttura), se non per i casi eccezionali di forza maggiore effettivamente documentati e non superiore a tre giorni;
- per i posti riservati nel caso in cui nessuna famiglia (che ne abbia diritto) abbia scelto di frequentare la struttura.

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE – DANNI E RISCHI

Il soggetto gestore è responsabile dei danni che dovessero occorrere ai minori, agli operatori ed a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri lavoratori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il soggetto gestore dovrà pertanto, procedere, prima dell'avvio del servizio, alla stipulazione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile, comprendente la copertura degli eventuali infortuni a favore dei minori durante il periodo di permanenza nella struttura ed in occasione di eventuali uscite esterne, nonché verso gli operatori e per incidenti involontari, provocati a terzi che, possono verificarsi durante lo svolgimento della propria attività professionale.

L'oggetto delle coperture assicurative di ogni genere deve essere in linea con le attività espletate presso la struttura educativa, ivi comprese le attività accessorie finalizzate alla realizzazione di quella principale.

ART. 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, di procedere a controlli e ispezioni tesi a verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione, al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo/educativo sia rispetto ai requisiti strutturali afferenti alla materia urbanistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro, monitorando il buon funzionamento del servizio e la qualità delle prestazioni fornite.

Le verifiche avverranno con modalità tali da non creare disservizi e, al termine dei controlli, verrà compilato un verbale relativo alle rilevazioni avvenute durante la visita.

L'Ente si riserva il diritto di avere rapporti diretti con le famiglie ammesse nella struttura privata al fine di verificare il livello di soddisfazione di queste ultime rispetto al servizio reso.



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

ART. 11– INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio reso non è conforme alla convenzione sottoscritta dalle parti o alle dichiarazioni e relazioni progettuali presentate in sede di gara, la stessa contesta l'inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se l'Amministrazione non le ritiene congrue, può richiamare il gestore al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, infliggere una sanzione pecuniaria nel limite del 10% dell'importo contrattuale a seconda della gravità della inadempienza riscontrata, ovvero, nei casi più gravi o di recidiva, procedere ad una normale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma 2.

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte:

- per inosservanze della vigente normativa;
- nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3;
- nell'ipotesi di grave inadempimento del gestore idoneo a compromettere il risultato della gestione e la qualità dei servizi;
- nell'ipotesi di ritardi continuati ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi periodici;
- nell'ipotesi di mancato adempimento di obbligazioni da parte dell'Amministrazione correlate all'adempimento della prestazione da parte del gestore.

Art. 12 - DURATA

La presente Convenzione avrà la durata a partire dalla data della stipula fino al termine dell'anno educativo 2025/26 (31 luglio 2026).

Qualora siano trascorsi 45 giorni dalla stipula della convenzione ed uno o più posti riservati dal nido convenzionato non siano ancora occupati dall'utenza, per tali posti il gestore potrà chiedere al Comune di essere liberato dagli obblighi della convenzione.

ART. 13 - INTERRUZIONE



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente dalla controparte.

Nell'interesse dell'utenza, qualsiasi interruzione deve essere tempestivamente portata a conoscenza delle famiglie dell'utenza da parte del soggetto gestore, assicurando alle stesse ogni necessaria assistenza e con obbligo di recupero delle prestazioni non effettuate.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010 e ss.mm.)

L'organismo, in quanto destinatario di finanziamento pubblico, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.

Nei casi di sub-forniture, l'affidatario dovrà stipulare contratti, da trasmettere all'Amministrazione, con gli eventuali sub-fornitori, nei quali dovranno essere riportate le clausole relative a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e ss.mm.ii. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub/ fornitore).

ART. 15 - OSSERVANZA DEI CODICI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI *PANTOUFLAGE*

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, art. 2, del D.P.R. n. 62/2013, il soggetto gestore si impegna ad osservare il **codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice dei dipendenti dell'Ente** approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 12 dicembre 2025; pertanto, si impegna, affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nella presente convenzione. In caso di inosservanza del superiore obbligo, la stessa si intenderà risolta pena la risoluzione del rapporto. A tal fine, il Comune si riserva di richiedere all'ente gestore, il quale provvederà a fornire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti/collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pena l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione del servizio, di accettare espressamente la suindicata clausola.

Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, a pena di risoluzione *ipso jure* della stessa con obbligo a restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente. **(c.d. divieto di *pantouflage*).**



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo
Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it
Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

ART. 16 - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE N. 679/2016 E DEL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Reggio Calabria con riferimento alla attività di trattamento dati relativi per le Attività del Settore 10 WELFARE, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Reggio Calabria Comune di Reggio Calabria Palazzo San Giorgio Piazza Italia, 1 89125 - Reggio Calabria Codice fiscale / P. IVA: 00136380805 Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.reggiocal.it Centralino: 0965 3622111
Responsabile Protezione dei dati	FONDAZIONE LOGOS PA Sede Legale via Lia, 13 Reggio di Calabria (RC) CAP. 89100 nella persona del Referente individuato raggiungibile ai recapiti tel. 06.32110514 e.mail info@logospa.it

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti ed attività connesse per assolvere ad adempimenti previsti da leggi o regolamenti, nello svolgimento delle funzioni istituzionali, in particolare in materia di Gestione dell'attività dell'ente ed in particolare

- per la gestione di attività socio-assistenziale di soggetti svantaggiati,
- l'inserimento in istituti, case di cura e case di riposo, la gestione dell'attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto,
- la gestione di attività ricreative e per la promozione del benessere della persona,
- la gestione dei servizi di assistenza in caso di necessità di ricovero di soggetti bisognosi per visite mediche e riabilitazioni presso strutture residenziali,
- per la gestione dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché di attività culturali ricreative a favore della popolazione anziana,
- la gestione del servizio di assistenza domiciliare,
- la gestione di attività volte alla valutazione dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste per le varie disabilità,
- la gestione di integrazione sociale per soggetti disabili e il sostegno di persone bisognose, non autosufficienti o tossicodipendenti,
- la gestione di attività connesse alla concessione di benefici economici,
- la gestione delle attività di assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie
- la gestione di servizi di formazione professionale



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

I dati personali che vengono trattati dal Comune sono raccolti mediante la compilazione della modulistica in uso presso l'Ente (ad esempio, presentazione di candidature, domande, istanze, denunce, dichiarazioni o qualsiasi altra comunicazione/richiesta destinata al Comune), oltre che in tutta la documentazione eventualmente ad essa allegata (ad esempio, certificazioni, documenti di riconoscimento, verbali, fotografie, video o qualsiasi altro documento contenete dati personali).

CATEGORIE DI DATI E LORO FONTE

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, dati relativi a requisiti professionali, identificativi telematici)
- dati relativi ad assenza di condanne penali;
- dati personali particolari

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comune potrà quindi trattare i seguenti dati personali: dati identificativi, di contatto, situazione familiare, sociale, finanziaria, patrimoniale economica e fiscale, dati di localizzazione, immagini e suoni, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, economica, culturale e sociale, beni in proprietà o possesso, dati relativi a sentenze civili, amministrative o relativi ad abitudini, stile di vita e comportamento.

Il Comune, nell'esecuzione delle proprie funzioni amministrative, potrà trattare dati giudiziari, ossia quelli relativi a condanne penali e reati oppure connesse a misure di sicurezza (art. 10 GDPR), nonché categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale degli Interessati (art. 9 del GDPR).

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti dai soggetti che presentano le pratiche telematiche nonché da altre Autorità Pubbliche e/o da altri soggetti giuridici tramite accessi alla piattaforma Servizi sociali (<https://servizisociali.reggiocal.it/home>) utilizzata per la necessaria trasmissione delle pratiche telematiche agli Enti e/o soggetti competenti.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. I dati sono raccolti dal personale comunale e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

MISURE DI SICUREZZA

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate (personale comunale) allo svolgimento delle relative procedure.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE

Destinatari

I dati personali indicati al punto 4) possono essere comunicati:

- a persone incaricate e autorizzate (personale dipendente, tecnico e ausiliario, amministratori pubblici) (art. 29 GDPR);

- a responsabili del trattamento quali, ad esempio, fornitori di servizi pubblici locali; fornitori di servizi e piattaforme software, di

assistenza e manutenzione; fornitori di servizi cloud per la gestione e la conservazione dei dati, Software House per la gestione

delle banche dati comunali, CAF, Centri per l'impiego (art.28 GDPR)

- a soggetti terzi, pubblici o privati, coinvolti sulla base di specifici contratti o convenzioni, per svolgere parti essenziali dei servizi

comunali

I dati personali degli Interessati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge in tema di pubblicazione, pubblicità e trasparenza amministrativa e fatto salvo il bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti (d.lgs. 33/2013). Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679.

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

OBBLIGO DI CONFERIMENTO DI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati, come richiesti in dettaglio all'interno di ogni singolo procedimento, è obbligatorio; il loro mancato inserimento non consente di istruire le istanze richieste dagli interessati. Non è necessario il consenso al trattamento, in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente. L'Amministrazione comunale, per le finalità sopraindicate, non tratta categorie particolari di dati



Città di Reggio Calabria

SETTORE WELFARE



Indirizzo

Ce.Dir. Corpo H piano I Via S. Anna Il Tronco
Reggio Calabria



0965 3622130



Email: servizisociali@reggiocal.it

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

di cui all'articolo 9 (dati di natura sensibile) né dati di cui all'articolo 10 (dati personali relativi a condanne penali e reati) RGDP.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati contenuti saranno conservati dal Comune di Reggio Calabria per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Reggio Calabria e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

ART. 17- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l'**Avv. Francesco Barreca** - Dirigente del Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, email: f.barreca@reggiocal.it, tel. 0965/3622730-2122.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare sarà competente esclusivamente il Foro di Reggio Calabria.

ART. 19 - PATTO DI INTEGRITÀ

L'organismo ha sottoscritto in data _____ il "PATTO DI INTEGRITÀ", approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.155 del 25/08//2016, e relativi Allegato 1 ed Allegato 2.

Per il servizio educativo d'infanzia convenzionato

*Per il Comune di Reggio Calabria
Settore Welfare*